

**PERSONE CON DISABILITÀ E ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO:
INCENTIVI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

A seguito della Determinazione 1 febbraio 2021, n. 122 della nostra Regione, disponibile cliccando sul collegamento riportato in calce e da noi anticipata su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021, l'Agenzia per il Lavoro dell'Emilia-Romagna ha attivato una procedura finalizzata a erogare, con il “Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con disabilità”, **contributi a fondo perduto a favore dei datori di lavoro privati per l'assunzione a tempo determinato**, anche parziale, di lavoratori in condizione di **disabilità** di cui alla legge 12/3/1999, n. 68 (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2021), **già in forza** “al momento di presentazione della domanda” oppure non ancora assunti, ma già individuati e disponibili “all'assunzione al momento di presentazione della domanda”.

Assunzioni finanziabili

Le assunzioni incentivate:

- a) sono quelle effettuate nel **periodo 1 febbraio 2021 – 31 dicembre 2021**;
- b) interessano solo le **sedi** di lavoro ubicate in Emilia-Romagna;
- c) devono avere una **durata non inferiore a**:
 - **dodici mesi**, qualora riguardino persone con una riduzione della capacità lavorativa superiore al **79%** o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23/12/1978, n. 915, e successive modifiche;
 - **sei mesi**, se riguardanti persone con disabilità **intellettiva o psichica** con una riduzione della capacità lavorativa superiore al **45%**; qualora il contratto sia pari o superiore a 12 mesi - anche per effetto di eventuale proroga -, peraltro, il contributo è alternativo all'incentivo contributivo ex art. 13, comma 1 bis, della legge n. 68/1999^[*].

L'incentivo riguarda anche i contratti di **somministrazione di durata pari ad almeno 12 mesi**, e spetta all'utilizzatore quale soggetto titolato a presentare la domanda.

La persona deve essere iscritta a uno degli uffici del Collocamento Mirato dell'Emilia Romagna (“nel caso in cui non sia ancora stata assunta”).

“In ogni caso l'assunzione deve essere avvenuta, o dovrà avvenire, mediante rilascio del **nulla osta** da parte dell'Ufficio del Collocamento Mirato di riferimento”.

[*] **Art. 13, comma 1 bis della legge n. 68/1999**

“L'incentivo di cui al comma 1 è altresì concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.”

Misura dell'incentivo

L'incentivo è riconosciuto per tutta la durata del contratto - comunque per non più di dodici mesi -, ed è pari:

- al 60% del costo salariale lordo presunto, per i datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/1999 e per quelli obbligati che assumono oltre la quota d'obbligo;
- al 40% del costo salariale lordo presunto, per i datori di lavoro soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/1999.

Per le assunzioni effettuate con contratto a tempo parziale il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Soggetti ammessi alla presentazione delle domande

Potranno presentare richiesta di contributo i **datori di lavoro privati**, anche se non obbligati ai sensi della legge n. 68/99, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore, compresi gli enti pubblici economici (EPE), **con sede operativa o unità produttiva locale dove è avvenuta l'assunzione del lavoratore disabile in Emilia-Romagna.**

Il datore di lavoro deve:

- se obbligato ai sensi della legge n. 68/1999, risultare ottemperante ai corrispondenti obblighi occupazionali, sia al momento della presentazione della domanda che a quello dell'eventuale erogazione del contributo;
- essere in regola con obblighi retributivi e contributivi;
- osservare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispettare gli altri obblighi di legge, gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, se sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- rispettare il Regolamento comunitario sulle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno.

Condizioni di esclusione dall'incentivo

Sono esclusi dalla corresponsione dei contributi:

- «i casi di riassunzione di ex dipendenti da parte della medesima azienda avvenuta negli ultimi 12 mesi;
- i rapporti di lavoro instaurati a seguito di trasferimento di azienda e/o di cessione di ramo d'azienda;
- i rapporti di lavoro instaurati per coprire posti resi vacanti a seguito di licenziamento per riduzione del personale, durante i 12 mesi precedenti;
- le assunzioni in convenzione previste dall'art 22 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. e dall'art. 12-bis della legge 68/99»;
- i datori di lavori che non possiedono i requisiti di cui al precedente paragrafo.

Aiuti di stato e disposizioni di cumulo delle agevolazioni

Gli incentivi di cui si tratta si configurano come **aiuti di Stato** e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia.

A seguito dell'istituzione del "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato" di cui all'art. 52 della legge 234/12, la registrazione della concessione dell'aiuto (con atto dell'Agenzia regionale per il lavoro, a favore di ogni singola impresa ammessa a beneficiare dei suddetti incentivi), rappresenta condizione per il suo riconoscimento. Il datore di lavoro che richiede i suddetti incentivi, pertanto, all'atto della presentazione della relativa domanda dovrà produrre, a pena di inammissibilità, apposita "*Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*" (Modulo n. 2 disponibile cliccando sul collegamento riportato in calce).

Gli incentivi all'occupazione di cui si tratta sono cumulabili con quelli nazionali.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le richieste di contributo - che saranno istruite seguendo l'ordine cronologico di arrivo a livello regionale - devono essere:

- 1) redatte compilando l'apposita modulistica, disponibile cliccando sui collegamenti sotto riportati;
- 2) inviate all'Agenzia Regionale per il lavoro via posta elettronica certificata, all'indirizzo arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it, **fino ad esaurimento delle risorse disponibili** (pari a € 1.000.000,00) e, comunque, **non oltre le ore 12.00 del 31 dicembre 2021.**

Ai fini dell'ammissibilità, la richiesta di contributo dovrà:

- rispettare la vigente normativa per l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- essere corredata dalla specifica documentazione obbligatoria.

Il procedimento di istruttoria delle istanze pervenute avrà inizio il giorno successivo alla scadenza delle "finestre" di seguito indicate:

- 1^ FINESTRA: domande pervenute entro il 31 marzo 2021: avvio del procedimento dall'1 aprile 2021;
- 2^ FINESTRA: domande pervenute tra l'1 aprile e il 30 giugno 2021: avvio del procedimento dall'1 luglio 2021;
- 3^ FINESTRA: domande pervenute tra l'1 luglio e il 30 settembre 2021: avvio del procedimento dall'1 ottobre 2021;
- 4^ FINESTRA: domande pervenute tra l'1 ottobre e il 31 dicembre 2021: avvio del procedimento dal 3 gennaio 2022.

Gli esiti delle istruttorie per la concessione del contributo saranno adottati con atto del Dirigente del Servizio Integrativo politiche del lavoro, di norma entro 60 giorni dall'avvio del procedimento di ogni singola "finestra"; l'atto amministrativo conterrà anche l'elenco delle domande non approvabili e di quelle non ammissibili. Di tale provvedimento si provvederà a darne comunicazione all'impresa richiedente.

L'erogazione del contributo avverrà in **una unica soluzione**, successivamente alla verifica della permanenza del rapporto di lavoro:

- per almeno 12 mesi dalla assunzione, nel caso di lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23/12/1978, n. 915, e successive modificazioni;
- per almeno 6 mesi dalla assunzione nel caso di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento

Preliminarmente alla liquidazione del contributo, l'Agenzia Regionale per il lavoro verificherà inoltre il permanere degli altri requisiti sopra riportati.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti tramite mail avente come oggetto: "Avviso assunzioni disabili" agli uffici territoriali del Collocamento Mirato:

- **Ferrara:** CollocamentoMirato.FE@regione.emilia-romagna.it
tel. 0532 292634/292604
- **Forlì-Cesena:** CollocamentoMiratoFC@regione.emilia-romagna.it
tel. 0543 454701
- **Ravenna:** CollocamentoMirato.RA@regione.emilia-Romagna.it
tel. 0544 280576/280578/280574/280573
- **Rimini:** CollocamentoMirato.RM@regione.emilia-romagna.it
tel. 0541 446208/446227/446232/446233
- Sede: arlinclusione@regione.emilia-romagna.it

Documentazione

- Determinazione n. 122 del 01/02/2021
Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo in favore di datori di lavoro privati per l'assunzione a tempo determinato di lavoratori in condizione di disabilità di cui alla L. 68/1999 - anno 2021 - da finanziare con il Fondo regionale disabili - in attuazione della DGR 1920/2020
- Il bando
- Modulo 1 - Richiesta di incentivo per assunzione a tempo determinato di persona disabile
- Modulo 2 - Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione
- Modulo 3 - Scheda informativa privacy